

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

**APPALTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO PER IL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL
TICINO DELLA DURATA DI 5 ANNI - CIG BC3E9C1188**

L'anno duemilaventisei (2026) e questo giorno ____ (____) del mese di _____,

TRA

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO, con sede in Via Isonzo
1 – C.A.P. 20013 – Provincia di Milano, codice fiscale 86004850151, partita
IVA 08914300150, PEC: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it,
rappresentato dal Direttore Dott. Claudio de Paola, di seguito denominato
anche “Ente”;

E

il Sig. _____, nato a _____ (____) il _____, in qualità di _____ della
Impresa _____ con sede legale in _____, Via _____ n. _____, CAP _____,
C.F. e P.I. _____, domiciliato per la carica come in appresso, di seguito
denominato semplicemente appaltatore,

Viene stipulato quanto appresso:

P R E M E S S O C H E

- con la determinazione n. _____ del _____ esecutiva come per legge, esaminata
la proposta di aggiudicazione predisposta dall’organo preposto alla valutazione
delle offerte ed a seguito dell’esito positivo delle verifiche sul possesso dei
requisiti in capo all’offerente è stata approvata l’aggiudicazione a favore di
_____ che ha ottenuto il punteggio complessivo di _____ punti;
-che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Impresa

_____ giusto durc _____ valido fino al _____ ;

Ciò premesso ed essendo intenzione delle parti stipulare mediante apposita scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, che regoli l'avvenuto accordo fra le medesime, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1) PREMESSA

I sunnominati contraenti, dichiarano di accettare e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

Art. 2) OGGETTO DELL'APPALTO

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino come sopra rappresentato affida all'appaltatore che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di 5 anni.

Il servizio ha per oggetto l'attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione e nella loro esecuzione e gestione.

Per la descrizione del servizio ed ulteriori impegni dell'appaltatore si rimanda al Disciplinare di gara.

Art. 3) CORRISPETTIVO

3.1 Il corrispettivo dovuto dal Ente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 0,00 (zero) dato che l'attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto a carico dell'Ente.

3.2 Il servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio è di natura intellettuale e si caratterizza per l'assenza dell'elemento remunerativo diretto a carico dell'Ente, in quanto il compenso riconosciuto al broker, parte integrante del premio assicurativo, è a carico delle imprese assicuratrici nei termini e nelle misure previste nei capitolati di polizza. Ne deriva che il servizio di consulenza

assicurativa e brokeraggio non comporta alcun onere diretto per onorari, compensi o quant'altro, né presente né futuro, a carico dell'Ente, essendo la predetta prestazione remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi (clausola di brokeraggio).

3.3 Per quanto riguarda le coperture assicurative attualmente in corso gli aspetti relativi ai compensi verranno gestiti in conformità alle norme di autoregolamentazione professionale e ai codici deontologici degli intermediari assicurativi, come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto.

3.4 Nessun compenso spetta al Broker nel caso in cui l'Ente ritenga di risolvere o recedere dalle attuali coperture assicurative, e/o non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione, e/o le eventuali gare non abbiano buon esito.

Art. 4) DURATA DEL SERVIZIO

4.1 L'appalto del servizio ha durata di anni 5 a decorrere dallo 01/10/2026 e avrà termine il 30/09/2031 o comunque dalla data di stipula del contratto se successiva allo 01/10/2026, o dalla data di esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni (art. 17, co. 8, D.lgs. 36/2023).

Art. 5) PERIODO DI PROVA

5.1 La particolarità del servizio affidato, nel quale l'elemento fiduciario rappresenta una parte importante e predominante del servizio, impone che il broker aggiudicatario sia soggetto ad un periodo di prova di 6 (sei) mesi. Qualora durante l'esecuzione di detto periodo il servizio non fosse pienamente rispondente al capitolato speciale d'appalto, o al progetto tecnico presentato in sede di gara, l'Ente avrà facoltà di risolvere il contratto. La predetta risoluzione verrà comunicata via PEC al broker con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo senza che lo stesso possa in alcun modo opporsi, e senza che lo stesso possa

vantare alcunché nei confronti dell'Ente.

5.2 Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Ente, e di tutto quanto offerto in sede di gara. Il broker dovrà altresì porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.

5.3 Resta inteso che il broker dovrà collaborare con l'Ente anche per la gestione dei sinistri accaduti precedentemente all'assunzione dell'incarico.

5.4 L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al D. Lgs. 209/2005.

5.5 Analogamente, l'incarico cesserà di produrre effetti, in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

In tutti i casi di cessazione, il broker si impegna a collaborare con l'Ente fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque fino a quando non sarà terminato il passaggio di consegne con il nuovo soggetto.

Art. 6) MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO D'EFFICACIA

6.1 L'appaltatore deve eseguire la prestazione in conformità al contratto e al capitolato speciale.

6.2 Le modifiche o le varianti in corso di esecuzione del contratto, sono autorizzate dal RUP nei soli casi previsti dall'articolo 120, D. Lgs. 36/2023 e non possono comunque alterare la natura generale del contratto. Ne consegue

che il contratto potrà essere modificato in caso di inclusione di nuove polizze, oppure in caso di sostituzione polizze a seguito di disdetta. Resta inteso che in caso di nuove polizze (affidamento ad altre compagnie assicurative in caso di disdetta e/o risoluzione, o attivazione nuove polizze attualmente non comprese e altro) si applicheranno le medesime percentuali definite con la procedura di affidamento.

6.3 La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza dell'Ente, pur avvenendo esclusivamente per il tramite il broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa.

Art. 7) OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore gli obblighi derivanti dall'offerta tecnica, oltre a quanto stabilito nel contratto d'appalto e nel capitolato speciale, l'appaltatore dà atto, con la sottoscrizione del contratto, di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta in sede di gara.

Art. 8) GARANZIE PRESTATE

8.1 In conformità a quanto disposto dall'art. 53 c.4 D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del servizio, in considerazione della natura della prestazione consistente in attività intellettuale, di supporto, analisi del rischio e gestione dei rapporti con le compagnie e non comporta alcun onere diretto da parte dell'Ente. Ne deriva la remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare danno alla Stazione Appaltante che verrebbe in ogni caso coperto dalla

specifica polizza RC Professionale richiesta.

8.2 Il broker dovrà svolgere il servizio con diligenza ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi necessarie all'Ente.

8.3 L'Ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio. A tal proposito, il broker ha presentato, in data, polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come da normativa vigente, con la Compagnia, con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

8.4 L'appaltatore si impegna a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza dell'appalto.

8.5 La sopra citata polizza assicurativa, non allegata al contratto, è conservata agli atti del fascicolo.

Art. 9) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI BROKER

9.1 L'Ente autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Ente.

9.2 Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né può impegnare l'Ente medesimo se non preventivamente autorizzato.

9.3 La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così

come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell'Ente.

9.4 Il broker si impegna altresì al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

a) esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti del capitolato speciale d'appalto e dell'offerta presentata, con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente;

b) trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi;

c) obbligo di mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Art. 10) OBBLIGHI DELL'ENTE

10.1 L'Ente si impegna ai seguenti obblighi:

1) non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;

2) inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;

3) comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'Ente.

Art. 11) RESPONSABILE DEL SERVIZIO/REFERENTE

11.1 Il broker ha in ogni caso indicato, già in sede di gara, il referente principale del servizio avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio che sarà il referente unico dell'Ente con cui

interfacciarsi per ogni necessità o problematica inerente il servizio. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere, dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente.

Il referente, dipendente della impresa aggiudicataria, non dovrà limitarsi ad essere esclusivamente un responsabile o coordinatore del servizio di brokeraggio, ma dovrà essere un soggetto attivamente e materialmente coinvolto sul piano operativo nell'attività di consulenza assicurativa e brokeraggio, con poteri di decisione, intervento e quant'altro necessario allo svolgimento dell'incarico a regola d'arte.

Art. 12) RESPONSABILITÀ DEL BROKER

12.1 Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare, a far stipulare, modificare o integrare all'Ente. Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa dell'Ente.

12.2 Il broker risponde dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al capitolato speciale anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

12.3 L'Ente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il broker fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

12.4 Il broker assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Ente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o estero, derivante o che si pretendesse derivare

dalla prestazione.

12.5 Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 13) SUBAPPALTO

13.1 Il subappalto non è consentito, ai sensi di quanto disposto dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 14) CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI

14.1 Il RUP controlla la corretta esecuzione del contratto e, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni contrattuali, certifica che l'oggetto del contratto è stato eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Si rinvia all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 per quanto in esso previsto.

Art. 15) PAGAMENTI DEI PREMI ASSICURATIVI

15.1 Il broker dovrà trasmettere all'Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie ecc.) almeno 60 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze, a mezzo PEC ed email.

15.2 L'Ente provvederà al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto il versamento del premio nelle mani del broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso. Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare all'Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate, almeno 15 giorni prima. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze

assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 16) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 136/2010.

16.1 L'appaltatore assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Si impegna altresì a trasmettere all'Ente i contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla gestione nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge 136/2010.

16.2 L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

16.3 Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

16.4 L'appaltatore ha comunicato a questo Ente, come previsto dalla predetta legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, utilizzato, anche in via non esclusiva, per le commesse pubbliche, con i nominativi dei soggetti che vi possono operare, che sono agli atti del fascicolo.

16.5 I bonifici bancari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente Codice Identificativo Gara, CIG BC3E9C1188

non abbia comportato danni all'Ente.

20.3 L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del RUP avverso la quale il broker ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni dal ricevimento della contestazione stessa.

20.4 In caso di risoluzione anticipata del contratto per cause imputabili al broker, l'Ente ha diritto di richiedere il pagamento delle penali del capitolato speciale, sia il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti da questo Ente in conseguenza dell'inadempimento o del ritardo ad adempiere agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore.

Art. 21) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

21.1 Il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora risultino violate le obbligazioni di seguito indicate, in quanto non adempiute affatto o comunque non eseguite nel rispetto delle modalità richieste all'appaltatore secondo la normale diligenza, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente subito dall'Ente.

21.2 L'Ente si riserva pertanto la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., senza alcun genere di indennità e compenso del broker, in caso di:

a) la cessione del contratto e il subappalto;

b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

c) in caso di radiazione o cancellazione dal Registro Unico degli intermediari istituito ai sensi del D.lgs 209/2005 e in ogni altro caso previsto dall'art. 113 del codice delle assicurazioni, della società aggiudicataria, o in caso sia soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, oppure in caso di

scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di

fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali;

e) per mancato e/o ritardato versamento alle compagnie assicurative delle regolazioni premio;

f) n. 3 inadempienze contrattuali comunque determinate, o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato e dall'offerta;

g) abbandono e/o interruzione del servizio non motivata.

Art. 22) DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO

22.1 È stato individuato come RUP il Responsabile del Settore Legale dell'Ente, ad Interim il Direttore Dr Claudio De Paola, lo stesso ricopre anche il compito di Direttore dell'Esecuzione del Contratto – DEC, salvo eventuali variazioni di nominativo che si rendessero necessarie, per tutto quanto attiene alla esecuzione dell'appalto.

Art. 23) ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE

23.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'articolo 1, comma 42, della L. 190/2012, le parti si danno reciprocamente atto che la conclusione del contratto, in violazione di quanto previsto dalla citata norma, comporta la nullità del medesimo e vieta ai soggetti privati che lo hanno concluso di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti ed accertati ad esso riferiti. L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii., approvato con Deliberazione C.d.G. 79/2014. L'appaltatore ha preso atto del Codice di Comportamento

mediante consultazione dell'apposito link sulla sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente.

Art. 24) TITOLARE EFFETTIVO

24.1 L'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, commi 2, 3, 5, del D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii., ha effettuato la verifica della titolarità effettiva dell'appaltatore e come da dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e come da visura camerale societaria, agli atti del fascicolo, il titolare effettivo della società _____ è _____.

Art. 25) ELEZIONE DI DOMICILIO

23.1 Il broker, come sopra generalizzato e rappresentato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto articolo 2, D.M. 19 aprile 2000, n. 145, elegge domicilio legale presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

23.2 Le comunicazioni vengono fatte tramite PEC e ciò vale ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo 2, del capitolato generale di appalto dei lavori.

Art. 26) GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

26.1 Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

26.2 Con la sottoscrizione del contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia

necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del contratto.

26.3 Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

26.4 L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo <https://ente.parcoticino.it/privacy-policy/>

26.5 Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei Dati individuato dall'Ente è contattabile all'indirizzo email: rpd@parcoticino.it

26.6 Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, l'Ente in qualità di titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno (outsourcer) a _____, nella persona di _____, come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE. L'atto di nomina sottoscritto dalle parti costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, benché non digitalmente allegato.

Art. 27) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

27.1 Per le eventuali controversie relative al contratto e che le parti ritenessero di non poter comporre in via amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Milano.

Art. 28) WHISTLEBLOWING

28.1 L'appaltatore si obbliga a mettere a conoscenza i propri dipendenti del contenuto della normativa di cui al D.Lgs. 24/2023, ed in relazione alle condotte illecite conosciute in ragione del rapporto contrattuale, le segnalazioni, potranno essere effettuate come indicato nella piattaforma informatica disponibile al seguente link:

<https://www.whistleblowing.it/normativa-e-pubblicazioni/>

Art. 30) NORME FINALI

30.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel contratto si rinvia a quanto predeterminato nel capitolato speciale, nel D.Lgs. 36/2023, nonché in tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

PER L'IMPRESA APPALTATRICE

Sig. _____

PER IL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

Dr. Claudio De Paola